

REGIONE CAMPANIA - AGC Ormel - **Avviso regionale per la presentazione di progetti per la realizzazione dell'anno scolastico 2004/2005 di un'offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e formazione professionale.**

Quadro normativo

- legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- legge 28 marzo 2003, n. 53;
- legge 17 maggio 1999, n. 144, in particolare, l'art. 68 concernente l'obbligo di frequenza ad attività formative;
- D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 68 della citata legge n. 144/99;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, per la realizzazione di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione;
- DGR n. 2385, del 25 luglio 2003;
- Intesa stipulata tra Regione, MIUR e MLPS il 31 luglio 2003, prevista dall'Accordo quadro 19 giugno 2003;
- DGR n. 2744, del 18 settembre 2003;
- Accordo tra MIUR, MLPS e Regioni, province autonome, sancito in Conferenza unificata il 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi

Premessa

La Regione Campania, al fine di assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, realizza dall'anno scolastico 2003/04 un'offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, l'accesso ai percorsi formativi di durata triennale, che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta, sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico-professionali, anche al fine di consentire i passaggi tra sistemi formativi.

Art. 1

Obiettivi dell'avviso

1. Il presente avviso indica le modalità ed i termini di presentazione dei progetti per la sperimentazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, caratterizzati da curricoli formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare ed innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta degli studenti in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la loro conoscenza del mondo del lavoro.

2. La candidatura riguarda la seguente tipologia di attività:

Primo anno di un percorso triennale integrato di istruzione e formazione professionale.

3. Si tratta del primo anno di istituto professionale o tecnico o d'arte che prevede un'integrazione di attività di formazione professionale, con una forte valenza orientativa. Al termine del primo anno concluso positivamente è possibile, secondo le modalità previste dalle norme e dagli accordi interistituzionali citati in premessa, il proseguimento nel percorso triennale sperimentale o il passaggio al secondo anno di un corso di studio coerente di istituto professionale o tecnico o d'arte o, in alternativa, l'accesso a percorsi di formazione professionale.

4. Il corso ha una durata annuale di 1100 ore. L'organizzazione degli orari è coerente con l'indirizzo scolastico di riferimento dell'istituto proponente.

5. Le attività di formazione professionale sono inserite nel normale orario di lezione, utilizzando, nel rispetto delle norme che regolano la programmazione didattico-educativa, gli istituti dell'autonomia

didattica previsti dal DPR 8 marzo 1999 n. 275 (in particolare art.8 comma 5) e dal DM 26 giugno 2000 n.234. La quota delle attività di formazione professionale è pari al 15% del monte orario complessivo (165 ore), cui può essere aggiunta un'ulteriore quota di 165 in co-docenza. Queste attività non possono prevedere esperienze di formazione/lavoro, ma solo visite guidate in realtà aziendali e produttive. L'istituto professionale deve salvaguardare la specificità dell'area di approfondimento.

6. Ogni progetto deve prevedere anche l'organizzazione di servizi di supporto all'utenza (ad esempio: presa in carico educativa con affidamento a tutor, orientamento, valutazione formativa delle competenze per la definizione di percorsi individualizzati, bilancio di competenze).

Art. 2

Destinatari dei corsi sperimentali.

1. I destinatari del corso sperimentale sono i giovani che abbiano la licenza media e che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell'iscrizione. Il progetto dovrà essere destinato a non meno di 15 alunni e non più di 22.

Art. 3

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

1. Il progetto può essere presentato e realizzato da un istituto professionale, o tecnico, o d'arte in accordo con un Centro di Formazione Professionale, pubblico o privato. La gestione del progetto fa capo all'Istituto. Il Centro di formazione professionale deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento di cui alla delibera della G.R. della Campania n. 3927 del 27 agosto 2002 (pubblicato sul BUR Campania del 9 settembre 2002) e che alla data della presentazione del progetto abbia superato l'analisi documentale. L'ente, oltre ad essere accreditato per l'ambito formazione iniziale, deve anche essere in grado, per disponibilità di risorse umane e strutturali, di consentire l'eventuale prosecuzione nel percorso di formazione professionale. Nel caso l'Ente non sia riuscito a superare la fase di audit, l'Istituto scolastico deve individuare un nuovo ente e richiederne la sostituzione per l'anno successivo.

2. L'Istituto, anche se dotato di più indirizzi e tipologie di corsi, può presentare un solo progetto. Per favorire la diffusione territoriale dei corsi, l'istituto con sezioni staccate o sedi coordinate può presentare fino a due progetti, indicati in ordine di priorità, purché siano realizzati in due sedi distinte.

Art. 4

Contenuti dei progetti

1. Il progetto deve prevedere, secondo il formulario (allegato n. 1):

a) la denominazione dell'Istituto scolastico e l'indicazione del Dirigente Scolastico in qualità di direttore responsabile del progetto;

b) un gruppo di pilotaggio e un coordinatore, con il compito di verificare l'andamento in itinere del progetto, nonché di fornire, su richiesta, al Gruppo Tecnico Regionale (GTR) costituito per seguire la realizzazione dei progetti sperimentali, ogni elemento utile al corretto svolgimento della sperimentazione ed alla valutazione dei risultati.

c) localizzazione territoriale e bacino d'utenza del progetto; .

d) le linee di massima del percorso triennale, l'articolazione per moduli del percorso del primo anno (specificando le attività svolte dall'Istituto scolastico e dall'ente di formazione), i servizi di supporto al singolo individuo, di cui all'articolo 1;

e) le attestazioni professionali conseguibili alla fine del percorso triennale, restando fermo il carattere orientativo del primo anno, che devono essere riconducibili ai seguenti settori:

1. turistico (alberghiero/ristorazione);
2. trasporti;
3. nuove tecnologie;
4. industriale (meccanico ed elettrico);
5. tessile;
6. terziario;
7. agricolo/ambientale;
8. sociale;

- 9. produzione artistica;
 - f) le sedi di svolgimento delle attività;
 - g) il numero dei docenti (uno per disciplina) e dei tutor (non più di due), nonché di eventuali altre figure coinvolte con l'indicazione del loro profilo professionale;
 - h) le modalità di organizzazione delle visite in azienda;
 - i) un referente che cura gli aspetti amministrativi e gestionali;
 - j) le verifiche, periodiche e finali, dei livelli di apprendimento e le eventuali iniziative didattiche di supporto;
 - k) le modalità di monitoraggio e la valutazione risultati;
 - l) le specificità di genere;
2. Il soggetto gestore deve inoltre, impegnarsi per iscritto a:
- m) attuare il corso secondo i contenuti e le condizioni indicate nel progetto e in coerenza con le linee guida predisposte dall'Assessorato regionale,
 - n) attenersi al piano finanziario del progetto approvato,
 - o) garantire, agli studenti che concludono con esito positivo il primo anno, il passaggio al secondo anno dei normali percorsi di istruzione o della formazione professionale;
 - p) rispettare la normativa regionale per la gestione e rendicontazione, secondo la modulistica indicata dalla regione;
 - q) fornire i dati richiesti dalla regione per il monitoraggio fisico e finanziario;
 - r) avviare il progetto entro la data stabilita nell'atto di concessione stipulato con l'Amministrazione provinciale competente.

Art. 5

Condizioni per l'ammissibilità dei progetti

1. Per essere ammesso il progetto deve essere:
- a) presentato da un Istituto professionale o tecnico o d'arte, in accordo con un ente di formazione professionale, pubblico o privato, accreditato come indicato nell'art. 3;
 - b) pervenuto entro la data di scadenza, indicata all'art. 7;
 - c) formulato utilizzando l'allegato 1, sottoscritto dai rappresentanti legali dell'Istituto e dell'Ente
 - d) corredato dai seguenti documenti, anch'essi sottoscritti:
 - preventivo finanziario di cui all'art.6, (allegato 2).
 - lettera di impegni di cui all'art.4, (allegato 3)

Art. 6

Spese ammissibili e limiti di spesa

1. La ripartizione delle spese del progetto va articolata sulla base dello schema di preventivo finanziario (allegato 2).
2. Qualora fra gli iscritti siano presenti alunni disabili, saranno ammissibili eventuali costi aggiuntivi per la realizzazione di percorsi personalizzati e per l'utilizzazione di un docente di sostegno. La richiesta è presentata dall'istituto secondo le norme attuative dei corsi sperimentali.
3. L'erogazione delle risorse al soggetto gestore avverrà sulla base delle spese rendicontate purché ammissibili.

Art. 7

Procedure e termini per la presentazione dei progetti

1. L'Istituto proponente è tenuto, a pena di esclusione, a presentare il progetto in forma cartacea e su supporto informatico, secondo il formulario (allegato 1), compilato in ogni parte e debitamente sottoscritto, corredato degli allegati 2 e 3, anch'essi sottoscritti. Devono essere allegate le copie di un documento di identità valido, ai sensi del DPR 445/2000, dei rappresentanti legali che sottoscrivono la documentazione.

2. La documentazione deve essere chiusa in un plico su cui, oltre a mittente, indirizzo numero di telefono e fax, deve essere apposta la dicitura: "Avviso pubblico regionale sperimentazione percorsi integrati di formazione e istruzione professionale".

3. Il plico deve essere consegnato a mano entro le ore 13 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC, a pena di esclusione, presso il Protocollo Generale dell'Amministrazione provinciale competente, che rilascia ricevuta, ai seguenti indirizzi:

Amministrazione Provinciale di Avellino - Assessorato Pubblica Istruzione - Piazza Libertà - 83100 - Avellino

Amministrazione Provinciale di Benevento - Assessorato alla Cultura e Formazione - Rocca dei Rettori - 82100 - Benevento

Amministrazione Provinciale di Caserta - Assessorato Pubblica Istruzione - Via Don Bosco, Palazzo Cesaro - 81100 - Caserta

Amministrazione Provinciale di Napoli - Assessorato Politiche Scolastiche - Piazza Matteotti - 80133 - Napoli

Amministrazione Provinciale di Salerno - Assessorato alla Scuola - Via Roma, 104 - Palazzo Sant'Agostino - 84121 - Salerno

Art. 8

Modalità e criteri per la valutazione dei progetti

1. Il Servizio competente dell'Amministrazione provinciale accerta l'ammissibilità dei progetti sulla base delle condizioni indicate nell'art. 5.

2. La successiva valutazione dei progetti è effettuata da un nucleo di valutazione costituito da ciascuna Amministrazione provinciale, che prevede la presenza di un rappresentante dell'Assessorato Regionale all'istruzione e formazione e di un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale. La valutazione deve essere espletata entro i 20 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione dei progetti.

3. La valutazione terrà conto dei seguenti criteri e relativi punteggi:

1. Integrazione dei percorsi e dei risultati	fino a 20 punti
2. Architettura metodologica e didattica	fino a 15 punti
3. Innovazione metodologica e didattica;	fino a 25 punti
4. Qualità e diversificazione dei servizi di supporto all'individuo	fino a 20 punti
5. Tecnologie informatiche e della comunicazione.	fino a 10 punti
6. Coerenza con le vocazioni produttive territoriali	fino a 5 punti
7. Specificità di genere.	fino a 5 punti

4. Il progetto che non abbia ottenuto almeno 60 punti non è ammissibile a finanziamento.

Art. 9

Approvazione graduatoria e modalità di utilizzo dei finanziamenti.

1. Il Servizio competente di ciascuna Amministrazione provinciale, a seguito della valutazione, approva la graduatoria dei progetti e li ammette al finanziamento, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il Servizio notifica, con raccomandata AR, la approvazione del finanziamento ai soggetti interessati.

Art. 10

Risorse finanziarie disponibili

1. I progetti saranno finanziati con i fondi a tal fine assegnati alla Regione Campania dal MIUR e dal Ministero del Lavoro, che saranno ripartiti tra le province e resi pubblici con successivo avviso

Art. 11

Progetti pilota

1. Al fine di arricchire le esperienze e gli strumenti di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di promozione della coesione sociale, l'istituto di cui all'art.3 può presentare un progetto pilota che, oltre le caratteristiche indicate negli articoli precedenti preveda:

1. azioni integrative di soggetti del territorio finalizzate a:

a) reclutare anche gli allievi tra i giovani che si sono allontanati dal sistema scolastico

b) realizzare ogni misura necessaria alla piena partecipazione degli allievi alle attività formative e alla vita civile.

2. un accordo di rete, promosso dall'istituto proponente, in cui sono indicate le azioni integrative svolte da ogni soggetto, e che comprenda oltre il centro di formazione professionale accreditato, almeno una scuola media del territorio e almeno uno dei seguenti soggetti:

a) Centri per l'impiego

b) Servizi sociali territoriali

c) Servizi Sanitari Territoriali

d) Soggetti del privato sociale di comprovata esperienza nella promozione della coesione sociale; fondazioni, strutture economiche e finanziarie del terzo settore

e) Associazioni imprenditoriali

f) Centri Giustizia minorile

g) Strutture di ricerca ed universitarie nel campo della didattica delle discipline e nel campo socio, psico, pedagogico

2. Il progetto pilota può prevedere modalità di organizzazione diverse da quanto previsto dall'art.1, debitamente motivate; in particolare può:

a) articolare diversamente gli ambiti delle discipline al fine di una migliore integrazione con le attività e le esperienze professionali ed informali;

b) estendere fino a 30% le attività di studio/lavoro e orientamento, se motivato dalla necessità di adottare specifiche metodologie di acquisizione delle conoscenze e competenze;

c) prevedere azioni educative aggiuntive al monte di 1.100 ore che, alle condizioni e con le procedure descritte nel progetto, possono essere riconosciute come crediti formativi;

d) orari di lezione e calendario specifici, nel rispetto del monte di 1.100 ore

3. Per le sue caratteristiche innovative il progetto deve prevedere anche un monte ore specifico per docenti e tutor, aggiuntivo all'orario di insegnamento o di tutoraggio, per il partecipare al coordinamento delle attività e alla formazione.

4. I progetti pilota possono comportare, per attivare le azioni aggiuntive previste dai commi precedenti un costo ulteriore a quello previsto dall'art. 6 fino a 15.000 Euro.

5. Per la presentazione dei progetti pilota è previsto, in deroga all'art.7, un termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURC.

6. I progetti pilota ammissibili a finanziamento sono 12 così ripartiti:

Benevento 1, Avellino 1, Caserta 2, Napoli 6, Salerno 2.

7. Per i progetti pilota sono riservate le risorse necessarie nella quota provinciale di cui all'art.10.

8. Ai progetti pilota si applicano gli articoli del bando salvo quanto non previsto espressamente da questo articolo.

Art. 12

Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato.

1. Per la realizzazione del progetto il dirigente scolastico dell'Istituto ammesso a finanziamento sottoscrive atto di concessione con il servizio provinciale competente.

2. Entro la data indicata nell'atto di concessione, l'Istituto proponente comunica l'inizio delle attività didattiche e l'elenco degli allievi.

Art. 13

Diritti sui prodotti delle attività.

1. I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di proprietà della Regione Campania e non possono essere commercializzati dai soggetti

attuatori dei progetti stessi. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà essere consegnata alla Regione Campania.

2. Per quanto riguarda il regime giuridico-economico di gestione dei prodotti delle attività di cui al presente avviso, possono in concreto darsi i seguenti casi:

a) prodotti sviluppati integralmente all'interno delle attività in oggetto: di essi la Regione, in quanto committente, acquisisce il pieno diritto esclusivo di sfruttamento commerciale secondo la normativa sul diritto d'autore; il soggetto affidatario ha diritto di prelazione alla partecipazione in eventuali attività commerciali.

b) prodotti che incorporano o si basano su contenuti o componenti non sviluppati espressamente per la Regione Campania: di questi ultimi sarà fornita alla Regione una licenza d'uso che consenta l'utilizzazione degli stessi per un periodo di almeno cinque anni, decorrenti dalla data di termine del progetto, senza ulteriori spese.

Art. 14

Informazione e pubblicità

1. Il soggetto assegnatario di finanziamento attiva adeguate azioni di informazione e pubblicità del percorso sperimentale.

Art. 15

Tutela della privacy

1. I dati dei quali la Regione Campania entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/03.